



C O M U N E D I M A N Z I A N A

Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)

Tel. 0699674024 Fax 0699674021

Email : info@comune.manziana.rm.it

Ordinanza N. 22 del 25/05/2020

OGGETTO: REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N° 15 DEL 29.04.2020 E LOCALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLA NUOVA AREA DI MERCATO SETTIMANALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

AREA SICUREZZA

Il Sindaco

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020 n. 45 , che , tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 37 del 30/04/2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto :”Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” pubblicato nel BURL n. 64 del 16/05/2020;

VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: ”Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 17-05-2020;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.15 del 29/04/2020 ed in revoca della stessa a far data al 28 maggio 2020;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.7.2008 n. 125;

VISTO il Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 23/02/2010

DISPONE

A far data dal 28 maggio 2020, nel rispetto del DPCM 17 maggio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 e sino a nuove disposizioni:

- la riapertura di tutte le attività commerciali su area pubblica con posteggio nel mercato settimanale comunale del giovedì;
- Al fine di garantire l'adeguato distanziamento dei banchi e della relativa clientela, prescritto nelle disposizioni citate in premessa e non attuabile nell'attuale locazione, lo spostamento del mercato settimanale sulla pista di atletica dello stadio comunale di Manziana, secondo le prescrizioni impartite dal personale di Polizia Locale volte a garantire accessi regolamentati e scaglionati, in funzione degli spazi disponibili e differenziando se possibile i percorsi di entrata e di uscita, il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. .
- Che gli espositori si attengano alle seguenti prescrizioni finalizzate al contenimento :
 - Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - La distanza tra un banco e l'altro non deve essere inferiore ad un metro;
 - E' obbligatorio garantire per ogni attività il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche adottando specifiche misure sul fronte del banco di esposizione della merce;
 - È obbligatoria l'esposizione di adeguata cartellonistica indicante il divieto di toccare la merce senza far uso di guanti monouso o di soluzioni idroalcoliche sanificanti;
 - E'obbligatorio che gli espositori si dotino di guanti monouso e di soluzioni idroalcoliche sanificanti da rendere disponibili ai lavoratori ed ai clienti;
 - E' obbligatorio l'uso della mascherina che va correttamente indossata;
 - In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
 - L'uscita dall'area espositiva non sarà possibile prima delle ore 13.00.

. gli espositori sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti in modo corretto avendo cura di impedire lo spargimento degli stessi, anche causato dal vento, sulle altre aree del campo sportivo.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono volte a regolamentare lo svolgimento del mercato settimanale presso il campo sportivo comunale in via sperimentale, pertanto, potranno essere suscettibili di successive modifiche o integrazioni in considerazione dell'evolversi delle disposizioni di prevenzione del contagio da COVID_19 oltre che in ragione dei risultati conseguiti .

- Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- Trasmettere in copia la presente ordinanza alla Prefettura di Roma, al Corpo di Polizia Intercomunale Bracciano-Manziana, al locale Comando Stazione dei Carabinieri;

AVVERTE CHE

- in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, si applicherà la sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra gli € 300,00 e gli € 4000,00 e la sanzione accessoria delle chiusure immediate dell'attività di cinque giorni, fino ad un massimo di giorni trenta;
-

INFORMA CHE

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

- ai sensi dell'art.3 Legge n.241/1990 ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 60 giorni;
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni .

Manziana, 25/05/2020

Il Sindaco
BRUNI BRUNO
Sottoscritto digitalmente